



**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRICOLO
SPERIMENTALE DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO**

APPROVATO con DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE n. 228 del 09.10.2025

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRICOLO SPERIMENTALE DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Campi Bisenzio istituisce in forma sperimentale il mercato agricolo di Campi Bisenzio riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Il presente disciplinare reca i criteri per la partecipazione al mercato suddetto e le modalità di vendita.

3. Il mercato ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e l'educazione alimentare;
- informare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- favorire la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- favorire, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
- favorire la distribuzione diretta dei prodotti biologici ai consumatori;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci nonché l'utilizzo del materiale d'imballaggio, con benefici complessivi sia in termini di inquinamento ambientale che di riduzione del traffico stradale.

4. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57*) e dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente disciplinare e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.

5. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato non è assoggettato alla disciplina del commercio.

Art. 2 – Caratteristiche del mercato

1. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

- Tipologia di svolgimento: sperimentale - 30 settimane a partire dal 21/10/2025;
- Periodicità: cadenza settimanale
- Giorno di svolgimento: martedì mattina, esclusi giorni festivi
- Orario: inizio della vendita dalle ore 8:00 e termine alle ore 14:00
- Ubicazione: Piazza Dante;
- Numero posteggi: n. 8 posteggi, di dimensioni 3 m x 3 m.

2. Azioni provvisorie dovute ad esigenze particolari o contingenti basate su motivi di pubblico interesse sono attuate con determinazione del Dirigente competente.

3. Nel caso in cui la data di svolgimento di un mercato ricada in una festività istituzionale, il mercato è anticipato al primo giorno utile, salvo richiesta contraria della maggioranza degli operatori;

Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Il mercato agricolo è riservato alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge del 29 dicembre 1993, n. 580.

2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto al paragrafo precedente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art 2135 c.c.;

b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6 del d.lgs. 228/2001.

3. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Il rapporto con l'impresa è comprovato con l'esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformità all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Art. 4 – Prodotti agricoli in vendita

1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004.

3. All'interno del mercato sono altresì ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:

- a) la degustazione dei prodotti;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale.

4. I prodotti ammessi alla vendita nell'ambito del mercato devono appartenere alle seguenti categorie merceologiche:

- orticoltura e frutticoltura fresca e/o trasformati convenzionali;
- orticoltura e frutticoltura e/o trasformati biologici;
- produzioni vitivinicole e olivicole e/o trasformati;
- miele e derivati;
- granaglie, farine e trasformati (riso, pasta, pane e prodotti da forno);
- florovivaistico (piante da ornamento e da orto);
- florovivaistico con piante officinali e derivati;
- produzioni zootecniche bovine, ovi-caprine, avicole, cunicole e derivati;
- produzioni lattiero-casearie;
- uova;
- cereali e legumi.

Art. 5 – Concessioni

1. La concessione di suolo pubblico relativa ai posteggi è sottoposta al regolamento comunale del Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale approvato con delibera di consiglio comunale n. 85 del 30/03/2021;

2. I posteggi di cui si potrà disporre sono i posteggi individuati per il mercato del sabato.

Art. 6- Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi

1. Gli operatori che partecipano al mercato devono rispettare le seguenti regole:

a) Nelle postazioni non dovranno essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della ditta che occupa il posteggio.

b) Gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 2 devono essere rispettati.

c) Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.

d) E' vietato circolare all'interno dell'area del mercato con qualsiasi veicolo, fatte salve le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture, nel qual caso dovranno essere osservate tutte le cautele atte a preservare l'integrità dell'area e l'incolumità pubblica.

e) Ogni operatore dovrà aver cura delle condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa durante l'esercizio dell'attività e alla fine di ogni giornata di vendita, provvedendo al regolare smaltimento dei rifiuti.

f) È fatto assoluto divieto cedere a terzi la postazione assegnata.

g) Il pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti rimane in capo agli operatori.

h) Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente. I posteggi occasionalmente liberi in nessun caso sono assegnati alla spunta.

Art. 7- Prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.

Art. 8 - Norme igienico-sanitarie

1. Il mercato deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE e di tutte le normative specifiche in vigore. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni seguenti:

- a) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto possibile, i rischi di contaminazione;
- b) per la vendita di alimenti deperibili, sia sfusi che confezionati, tutti gli operatori devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;
- c) le attrezzature destinate alla vendita devono essere protette dagli agenti atmosferici mediante tensostruttura o altri mezzi idonei;
- d) l'area del mercato deve essere provvista di idonea fornitura di energia elettrica per alimentare le attrezzature necessarie alla conservazione degli alimenti deperibili.

2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal Regolamento 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del Regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Art. 9 – Attività di vigilanza

1. Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune. Il Comune accerta il rispetto del presente disciplinare e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.

2. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Art. 10 - Sospensione dall'accesso al mercato

1. Nel caso di inosservanza del presente disciplinare, il Comune procede a richiamare l'impresa tramite lettera notificata via PEC, invitandola a conformarsi alle disposizioni vigenti.
2. Qualora l'operatore non ottemperi all'invito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e l'aggravante della reiterazione della condotta, il Comune potrà disporre la sospensione dell'operatore dalla partecipazione al mercato.
3. L'azienda può richiedere l'annullamento del provvedimento e la riammissione al mercato, dimostrando di avere eliminato le difformità che hanno portato alla sospensione.

Art. 11 - Esclusione dall'accesso al mercato di vendita diretta

1. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera notificata via PEC, nei seguenti casi:
 - perdita dei requisiti previsti dal presente disciplinare;
 - mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda sanitaria volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari nei tempi indicati.